

(N. 2171)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1987

#### Nuove norme in materia di versamenti all'erario delle ritenute d'acconto o di imposta

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, venne concepito ed emanato come norma abrogatrice del terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per sanzionare più incisivamente il comportamento di coloro che, in qualità di sostituti di imposta, omettevano di effettuare i versamenti delle ritenute operate.

Senonchè la formulazione della norma in esame, non riproducendo alcuno dei termini previsti dall'articolo abrogato come momento finale del verificarsi dell'omissione penalmente sanzionata e non prevedendo alcuna diversità di trattamento per i vari possibili comportamenti omissivi, in relazione all'ammontare delle ritenute non versate rispetto a quello delle ritenute complessivamente operate, ha determinato, nella pratica applicazione della legge, inconvenienti tali da suscitare notevoli perplessità circa la rispondenza dell'attuale normativa agli interessi che con questa s'intendevano disciplinati.

Si è registrato, anzitutto, un notevolissimo aumento del contenzioso penale tributario, conseguente al comportamento degli uffici finanziari che, per ritardi anche dell'ordine di un giorno o per somme risibili, provvedono ad inoltrare denuncia alla autorità giudiziaria, essendo ai medesimi istituzionalmente inibita ogni ulteriore indagine dopo la constatazione dell'omissione.

Si è registrato di poi il proliferare di pronunce giudiziarie contrastanti a seconda che, nei casi specifici, i minimi importi ed i minimi ritardi, cui sopra si è fatto cenno, vengano ritenuti o meno sintomatici dell'intenzionalità della condotta, nonchè, in qualche caso, la sottoposizione della norma al giudizio di costituzionalità in relazione all'articolo 3 della Costituzione, essendosi profilata in sede di interpretazione dei due comportamenti fra loro differenti quali l'omissione ed il ritardo del versamento, accomunati sotto una medesima previsione penale, una violazione del principio di eguaglianza.

D'altra parte, la mancata previsione di una differenziazione normativa fra l'ipotesi del-

l'omissione e quella del semplice ritardo, specie in relazione all'interpretazione restrittiva, che individua anche nel secondo caso una fattispecie omissiva, oltre a concretare una obbiettiva ingiustizia, si traduce in una remora al versamento perchè, se anche il semplice ritardo viene considerato fonte di responsabilità penale, viene a mancare ogni e qualunque interesse specifico al tardivo adempimento dell'obbligazione tributaria.

Di qui la necessità di prevedere, oltre al dolo specifico, allo scopo di meglio qualificare, sotto il profilo psicologico del reato, la volontà dell'agente, dei limiti temporali entro i quali potersi effettuare i versamenti tardivi, già sanzionati in sede amministrativa e, infine, dei limiti di ammontare delle imposte o ritenute non versate, con possibilità di esclusione della punibilità in caso di tardivo adempimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, non versa all'erario entro il termine di tre mesi le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o d'imposta, è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata ».

**Art. 2.**

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1982, n. 516, è aggiunto il seguente:

« Non è punibile chi effettua il versamento delle ritenute di cui al comma precedente entro il termine previsto per la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, se l'ammontare delle ritenute tardivamente versate non sia superiore a lire un milione ed al 5 per cento di quelle operate ».